

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 15 luglio 2024

In Aosta, il giorno quindici (15) del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Stefania FANIZZI

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig.a Stefania FANIZZI.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **811** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE NEL SETTORE AGRICOLO DEGLI AIUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1, LETTERA C) DELLA L.R. 17/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, recante la disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, così come di recente modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 e, in particolare, l'articolo 13, comma 1 che prevede che possano essere concessi aiuti a favore delle microimprese, piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, di seguito PMI, operanti sul territorio regionale, per le spese di funzionamento nel settore agricolo. Nello specifico, gli aiuti sono previsti per costi di funzionamento legati all'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (lettera c), a copertura dei costi per il trattamento del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie, fino a un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili;

richiamato il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

precisato che l'articolo 31 della l.r. 17/2016 demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti di cui sopra;

vista la bozza dei criteri applicativi per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c) della l.r. 17/2016, predisposta dagli uffici competenti, con la quale è stato stabilito che le domande possono essere presentate dal 1° al 30 settembre 2024, con riferimento ai costi sostenuti o da sostenere relativamente al periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e dal 15 novembre al 15 dicembre di ciascun anno, con riferimento alle spese da sostenere nelle annualità successive;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558, in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ritenuto di approvare tali criteri;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di approvare i criteri applicativi disciplinanti le modalità di concessione alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, degli aiuti per le spese di funzionamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) della l.r. 17/2016, a copertura dei costi per il trattamento del siero residuo delle lavorazioni lattiero caseari contenuti nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che gli aiuti di cui al punto 1) trovano copertura, nei limiti delle disponibilità

assegnate al capitolo U0027932 – “Trasferimenti correnti a imprese agricole a copertura delle spese di funzionamento derivanti dal trattamento del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie”, che ammontano a euro 60.000 per l’anno 2024, a euro 60.000 per l’anno 2025 e a euro 60.000 per l’anno 2026;

3) di stabilire che eventuali ulteriori assegnazioni finanziarie potranno essere assegnate al capitolo di spesa succitato;

4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, come stabilito dall’articolo 31, comma 2 della l.r. 17/2016, e sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI AIUTI REGIONALI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, LETTERA C) DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO
2016, N. 17**

1. Ambito di applicazione e tipologia d'intervento

- 1.1 I presenti criteri applicativi disciplinano gli aiuti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 "Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", di seguito denominata "legge".
- 1.2 Trattasi di aiuti a fondo perduto concessi a copertura dei costi per il trattamento e la valorizzazione del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie presso appositi centri.
- 1.3 Tali aiuti sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Beneficiari

- 2.1 Possono beneficiare del contributo in oggetto le micro, piccole e medie imprese, di cui all'articolo dell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472, di seguito PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.

3. Requisiti soggettivi

- 3.1 Per accedere agli aiuti in oggetto, i richiedenti devono:
 - a) essere una PMI titolare di partita IVA, operante sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con codice ATECO 01 o 10, in stato "attivo" al momento della presentazione della domanda di aiuto;
 - b) avere la sede legale o operativa dell'attività all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta;
 - c) essere titolari di un contratto di servizio per il trattamento e la valorizzazione del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie presso appositi centri;
 - d) non ricadere nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs;
 - e) di non essere destinatari, per le imprese costituite in forma di società, di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
 - f) avere una situazione di regolarità contributiva, verificabile attraverso il servizio Durc online;
 - g) essere in possesso di una PEC aziendale.

4. Spesa ammissibile

- 4.1 Sono ammissibili a contributo i costi per il trattamento del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie presso appositi centri da sostenere nel corso dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, al netto di:
- a) eventuali agevolazioni, già percepite o da percepire;
 - b) IVA o qualsiasi altro onere di natura fiscale.
- 4.2 Al contributo è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%. Detta ritenuta non si applica alle imprese agricole costituite in forma di ditta individuale e di società semplice, con attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).

5. Intensità dell'aiuto

- 5.1 Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi dichiarati nella domanda.
- 5.2 Qualora le risorse stanziare non siano sufficienti a coprire il 100 per cento degli aiuti richiesti, sarà operata una riduzione percentuale lineare rispetto all'aiuto richiesto, per ciascun richiedente, al fine di rientrare nella disponibilità a bilancio.
- 5.3 Qualora nel corso dell'anno di riferimento si rendano disponibili ulteriori somme nel bilancio regionale, gli aiuti potranno essere integrati, nella medesima proporzione per tutti i richiedenti, nel limite della disponibilità finanziaria e della spesa ammissibile.
- 5.4 Il contributo è concesso in regime di *de minimis* generale, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti *de minimis*.

6. Presentazione della domanda

- 6.1 La domanda di contributo a fondo perduto deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione dell'apposito modulo di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di PEC agricoltura@pec.regione.vda.it, **dal 15 novembre al 15 dicembre di ciascun anno**, con riferimento alle **spese da sostenere nell'annualità successiva**.
- 6.2 Nella domanda il richiedente, nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, è tenuto ad attestare:
- a) i propri dati anagrafici, recapiti e il codice fiscale/partita IVA dell'impresa;
 - b) la dimensione dell'impresa (micro, piccola o media);
 - c) l'importo stimato dell'aiuto richiesto;
 - d) che il medesimo richiedente non si trova nelle condizioni ostative di cui al punto 3.1, lettere d), e) ed f);
 - e) di essere titolare di un contratto di servizio per il trattamento e la valorizzazione del siero residuo delle lavorazioni lattiero-casearie;
 - f) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di

una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto;

- g) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- h) di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, ai sensi del regolamento UE 2016/679.

6.3 La domanda deve, inoltre, contenere la sottoscrizione degli impegni di cui al punto 10.

6.4 La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore.

6.5 Alla domanda deve essere allegata, se dovuta, la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo, da assolvere esclusivamente in modo virtuale, accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it> e inserendo come causale "Aiuto siero - l.r. 17/2016".

7. Soggetti coinvolti

7.1 Il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto vede coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il responsabile dell'istruttoria;
- c) la commissione tecnica.

7.2 Il responsabile del procedimento è il coordinatore del Dipartimento agricoltura. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il Segretario Generale della Regione.

7.3 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico che predispone l'istruttoria delle pratiche.

7.4 Nell'ambito del Dipartimento agricoltura è istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il coordinatore del dipartimento o suo delegato;
- b) il responsabile della U.O. Pianificazione territoriale e diversificazione aziendale;
- c) il tecnico responsabile dell'istruttoria.

7.5 La commissione, può essere convocata dai soggetti di cui al precedente punto 7.1, lettere a) e b), per l'eventuale validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico responsabile in merito:

- a) all'approvazione delle spese ammissibili;
- b) all'eventuale definizione di prescrizioni;
- c) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione può, inoltre, assumere decisioni per aspetti specifici non disciplinati dai presenti criteri applicativi.

8. Procedimento di concessione e erogazione dell'aiuto

8.1 L'istruttoria delle domande di aiuto è volta:

- a) alla verifica, ai fini dell'ammissibilità, della correttezza e completezza della documentazione presentata, nonché della sottoscrizione da parte del richiedente;
- b) alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di aiuto per l'ottenimento del contributo;
- c) alla verifica della correttezza degli estremi indicati per il pagamento dell'aiuto.

8.2 Il mancato possesso anche di una sola delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 comporta l'esclusione dal beneficio. L'esclusione è comunicata al richiedente che, nei successivi 10 giorni, può controdedurre fornendo la dimostrazione del possesso del requisito.

8.3 Il rigetto definitivo della domanda, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni, è disposto con comunicazione di conclusione del procedimento.

8.4 In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'aiuto è concesso con l'adozione, da parte del responsabile del procedimento, di un provvedimento all'interno del quale è data anche indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'aiuto. Il procedimento è concluso, entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, con il provvedimento di concessione dell'aiuto.

8.5 Il soggetto richiedente può formulare a mezzo PEC istanza di rinuncia al contributo all'ufficio competente e, nel caso in cui la predetta istanza venga formulata:

- a) prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo viene archiviata d'ufficio senza alcun seguito,
- b) successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il responsabile dell'ufficio competente procede con proprio provvedimento a revocare il contributo, ancorché non ancora erogato,
- c) ad aiuto parzialmente erogato, il beneficiario è tenuto a restituire la somma già percepita.

8.6 L'erogazione dell'aiuto a fondo perduto è effettuata, attraverso la modalità di pagamento a terzi, direttamente al prestatore del servizio, previa verifica degli adempimenti di cui al successivo punto 10.1, lettera a) secondo le rendicontazioni trasmesse dal prestatore del servizio. Al fine di poter garantire la liquidazione entro l'anno di competenza, l'ultima rendicontazione deve essere trasmessa entro il 5 dicembre.

9. Cumulo

9.1 Gli aiuti concessi non potranno far superare la soglia massima complessiva di euro 300.000 di aiuti in *de minimis*, in capo alla medesima impresa nell'ultimo triennio effettivo (tre anni precedenti a partire dalla data di concessione dell'aiuto in questione).

10. Impegni del beneficiario

10.1 Il beneficiario si impegna formalmente a:

- a) aver versato al prestatore del servizio di trattamento del siero l'importo corrispondente all'IVA, alla ritenuta d'acconto, se dovuta, e alla quota a proprio carico nel caso l'aiuto non sia concesso nella misura del 100%, al fine di consentire al prestatore del servizio di ricevere l'intero importo dovuto;
- b) fornire, a richiesta dell'Amministrazione, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

11. Controlli ex post

- 11.1 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, l'ufficio competente dispone controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende, comunicando per le vie brevi, anche con un solo giorno di anticipo, il verificarsi dell'eventuale controllo in loco.
- 11.2 L'ufficio competente è autorizzato a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

12. Revoca dell'aiuto

12.1 L'aiuto è revocato:

- a) nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli impegni di cui al punto 10.1, lettera b) delle presenti disposizioni;
- b) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia all'aiuto successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo;
- c) nel caso in cui il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- d) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione dell'aiuto emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.

12.2 Nel caso di violazione del punto 12.1, lettera a), la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.

12.3 Nel caso di cui al punto 12.1, lettera b) il provvedimento di revoca ha a oggetto unicamente all'importo concesso.

12.4 Nel caso di cui ai punti 12.1, lettere c) e d) la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.

12.5 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

12.6 La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui ai punti precedenti comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il

predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

13. Sanzioni

13.1 Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al paragrafo 12, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 12.1, lettera d), incorre, secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

14. Trattamento dei dati

14.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella "Legge", che ha previsto un aiuto a fondo perduto a copertura dei costi per il trattamento del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie presso appositi centri lavorazione.

14.2 La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è l'unità responsabile dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei rappresentanti legali e dei delegati alla trasmissione;
- l'IBAN del richiedente l'aiuto;
- i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
- i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).

14.3 I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

14.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

- 14.5 I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.
- 14.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere l'aiuto a fondo perduto.

15. Norme transitorie per l'anno 2024

- 15.1 Limitatamente all'annualità 2024 la domanda deve essere trasmessa, con le indicazioni di cui al precedente paragrafo 6, **dal 1° al 30 settembre 2024**, con riferimento ai costi sostenuti o da sostenere relativamente al periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.